

Numero
1866

aa

0

Bellinzona
13 aprile 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Matteo Pronzini e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 40.22 del 4 marzo 2022 Caso LGI: perché i controlli funzionano in Italia e in Ticino no?

Signori deputati,

ci riferiamo all'interrogazione citata in oggetto e, prima di entrare nel merito delle singole domande, siamo ad esprimere le seguenti considerazioni di carattere generale.

Su questa problematica l'Ufficio della migrazione (UM) della Sezione della popolazione (SP) ha già risposto a diverse interpellanze e interrogazioni. Pertanto, per eventuali informazioni pertinenti alla tematica in oggetto, si rinvia alle risposte precedenti (cfr. risposta del 30 maggio 2018 all'interrogazione del 19 marzo 2018, n. 38.18 "*Residenze fittizie: perquisizioni anche a casa dei manager di Gucci e alla LGI*"; risposta del 24 ottobre 2019 all'interrogazione del 31 agosto 2018, n. 128.18 "*Argo-Gucci: la sfera privata in Ticino è uguale per tutti?*"; risposta del 27 febbraio 2019 all'interpellanza del 27 gennaio 2019, n. 1009 "*Caso Gucci: quali controlli sulle residenze dei globalisti e dei manager?*", presentate dal signor Matteo Pronzini). Parimenti, occorre rilevare che il fenomeno correlato alle ditte e dimore fittizie è già stato oggetto di numerosi atti parlamentari, pertanto per altre informazioni relative a queste tematiche, facciamo riferimento alle precedenti prese di posizione (cfr. a titolo di esempio: risposta del 24 settembre 2020 alle interrogazioni del 7 settembre 2020, n. 93.20 "*Facciamo chiarezza sulla prassi del Dipartimento delle istituzioni per stabilire il centro di interessi di cittadini dimoranti e domiciliati*", dell'8 settembre 2020, n. 95.20 "*Violazione delle garanzie procedurali nelle indagini riguardanti i permessi di dimora?*", dell'8 settembre 2020 n. 96.20 "*Spreco delle forze di polizia ai danni per l'economia ticinese*" presentate dai deputati Fabrizio Sirica, Ivo Durisch e Nicola Schoenenberger, risposta del 30 settembre 2021 e al suo complemento del 13 ottobre 2021 all'Interrogazione del 19 marzo 2021, n. 37.21 "*Società bucalettere*" presentata dal deputato Marco Noi).

Per quanto attiene alle domande precise sulle modalità messe in atto dall'UM, si rileva che, come nel frattempo dovrebbe essere finalmente noto, per questioni di segreto d'ufficio e di protezione dati, non è possibile fornire una risposta puntuale ai quesiti posti. Si risponderà pertanto alle domande esclusivamente nei limiti concessi dall'ordinamento giuridico e in termini generici.

1. La pratica dei controlli è cambiata dal 2010 ad oggi? Se sì a partire da che anno e in che modo?

La prassi in materia di controlli non ha subito modifiche. Di principio, una volta pervenuta la segnalazione all'Autorità cantonale (UM), vengono svolti degli accertamenti su un periodo di sei mesi che si concludono con la verbalizzazione dell'interessato e previo il consenso dello stesso, con il sopralluogo. Tale procedura è regolarmente adeguata alla giurisprudenza del Tribunale federale.

Per quanto attiene ad ulteriori precisazioni in merito alle modalità di controllo e di verifica di questi casi, si rimanda a quanto già ampiamente illustrato nelle risposte all'Interrogazione 19 marzo 2018 n. 38.18, "*Residenze fittizie: perquisizioni anche a casa dei manager di Gucci e alla LG*" e all'Interrogazione 31 agosto 2018 n. 128.18, "*Argo-Gucci: la sfera privata in Ticino è uguale per tutti?*".

2. Stando agli ultimi dati disponibili (fine 2020) ci sono in Ticino oltre 27'000 permessi B. Supponiamo che fra nuove richieste, rinnovi e richieste di permessi C l'Ufficio migrazione non riesca ad effettuare controlli approfonditi su sei mesi per tutti. Oltre alle segnalazioni di altri uffici dell'amministrazione e naturalmente le notizie dei media, quali sono gli "indizi" che fanno scattare controlli approfonditi?

L'UM oltre a ricevere segnalazioni da altri Uffici dell'Amministrazione cantonale, tratta anche segnalazioni inoltrate da Comuni (i quali sono in posizione privilegiata per procedere ad adeguati controlli di prossimità sul territorio) e da terzi.

A tal proposito è doveroso precisare, come peraltro già ripetutamente indicato nelle risposte agli atti parlamentari summenzionati, che ogni qualvolta l'UM viene a conoscenza di una possibile situazione abusiva, si attiva con i controlli necessari. In effetti, laddove non vi sono indizi di soggiorno fittizio, sarebbe uno spreco di risorse, sia finanziarie che in termini di personale impiegato, procedere a inutili controlli.

Si rileva che l'Esecutivo cantonale per ragioni di segreto d'ufficio e di protezione dei dati, nell'ambito della sua risposta non può entrare nel merito di singole fattispecie.

3. Se la richiesta di permesso è inoltrata da un fiduciario, viene trattata allo stesso modo di una richiesta inviata da un privato?

Le richieste vengono trattate in egual maniera. Giova ribadire che, per entrambe le casistiche, in caso di indizi di possibili abusi, l'UM procede a dei controlli nelle modalità suesposte.

4. In base alla Convenzione contro la doppia imposizione fra Svizzera e Italia, un cittadino italiano che figurava fittiziamente residente in Ticino e che è stato tassato in Italia per quegli anni, può richiedere il rimborso delle tasse versate in Ticino durante la sua falsa permanenza?

Trattandosi di questioni fiscali, queste tematiche vengono seguite dalla Divisione delle Contribuzioni. Rispondiamo in termini generali senza alcun riferimento a casi concreti.

Tra gli scopi convenzionali vi è primariamente quello di evitare la doppia imposizione. Quando succede che un contribuente viene imposto in entrambi gli Stati, egli può, se lo ritiene opportuno, richiedere la protezione convenzionale e può essere attivata una procedura amichevole (in inglese: *mutual agreement procedure* o MAP). Una MAP viene seguita dal SIF (Segretariato per le questioni fiscali internazionali), ossia direttamente da un Ufficio federale, che è abilitato ad applicare il diritto internazionale, in collaborazione con il Cantone. La convenzione vigente non garantisce che venga evitata la doppia imposizione, quindi può succedere che entrambi gli stati mantengano la piena imposizione secondo il loro diritto interno.

5. È al corrente il Consiglio di Stato di richiesta in questo senso? (ci riferiamo al caso esposto alla domanda 4.)

Trattandosi di questioni fiscali, queste tematiche vengono seguite dalla Divisione delle Contribuzioni. In termini generali, tali procedure sono limitate a pochi casi annui che concernono non solo l'Italia ma anche altri Paesi. Nel diritto tributario queste casistiche fanno parte dell'ordinaria amministrazione, infatti come illustrato nella domanda precedente, il Modello OCSE ha previsto e codificato le MAP.

6. Chi opera controlli sulle presunte “ditte false” in Ticino e quanti sono in media ogni anno?

Per quanto riguarda i controlli dell'UM per le aziende che hanno lo scopo di aggirare le disposizioni legali in materia di lavoratori distaccati, in particolare nel settore dell'edilizia e dell'artigianato, lo stesso può avvalersi del supporto dell'UIL. Per questa fattispecie da settembre 2015 a marzo 2022 sono state controllate 687 imprese, con una media annua di circa 85 aziende controllate.

7. Quali sono gli indizi che fanno supporre che una ditta sia falsa?

Per quanto riguarda i controlli previsti per le aziende che hanno lo scopo di aggirare le disposizioni legali in materia di lavoratori distaccati, attive in particolare nel settore dell'edilizia e dell'artigianato, l'UM ha elaborato una propria prassi che nel tempo è stata convalidata dal Tribunale federale (in particolare STF 2C_264/2020 del 10 agosto 2021) e del Tribunale cantonale amministrativo (inc. 52.2019.456 del 31 febbraio 2022; inc. 52.2019.497 del 3 febbraio 2022; inc. 52.2019.452 del 31 gennaio 2022; inc. 52.2017.543 del 19 febbraio 2020).

In base alle summenzionate giurisprudenze, l'UM valuta i seguenti elementi:

- Legame con ditta estera, che presenta lo stesso scopo sociale, le medesime persone negli organi societari e/o con gli stessi dipendenti;
- Struttura aziendale (la contabilità, il rilascio dei conteggi salario così come il ritiro della corrispondenza non viene effettuato direttamente dalla ditta svizzera, ma, ad es. presso uno studio fiduciario o studio legale);
- Assenza di uffici propri;
- Assenza di locali commerciali (ad. es. magazzini);
- Assenza di utenze telefoniche proprie (o irreperibilità presso le utenze fornite);
- Assenza di veicoli intestati all'azienda;

RG n. 1866 del 13 aprile 2022

- I mandati vengono assegnati alla ditta estera, che poi li riassegna (subappalto) a quella svizzera.

8. Quante sono le “ditte false” scoperte in Ticino negli ultimi anni e in che sanzione sono incorse?

L'UM non è competente per imporre sanzioni in questo contesto. Nel caso in cui si dovesse accertare la presenza di una “ditta fittizia” l'Ufficio procede con un'eventuale revoca o non rilascio/mancato rinnovo dei permessi di soggiorno o di lavoro, sia del titolare della ditta coinvolta che dei rispettivi dipendenti.


Dal 2015 al 2021 l'Ufficio ha revocato, rispettivamente negato o non rinnovato il permesso a cittadini stranieri esercitanti un'attività lucrativa per complessive 179 ditte.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 5 ore.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente


Manuele Bertoli

Il Cancelliere


Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Dipartimento finanze e economia (dfe-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)
- Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfe-usml@ti.ch)